



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA LA CITTÀ DI KHARKIV E LA CITTÀ DI GENOVA

La Città di Kharkiv e la Città di Genova, denominate di seguito le Parti, concludono il presente Accordo di Collaborazione con l'intenzione di promuovere le proprie relazioni bilaterali nell'ambito della cooperazione transnazionale.

PRECEDENTI

Gli accordi in essere tra i governi della Repubblica Ucraina e della Repubblica Italiana in materia di: cooperazione tecnico-militare, navigazione mercantile, imposizione fiscale, promozione e protezione degli investimenti, cooperazione in materia di piccole e medie imprese.

OGGETTO DELL'ACCORDO

In forza dei precedenti sopra esposti, le Città di Kharkiv e la Città di Genova, attraverso i loro rappresentanti, convengono di sottoscrivere questo Accordo di Collaborazione che comporta la volontà di cooperare nei settori cultura, turismo, scienza e tecnologia, commercio e in ogni altro campo, ritenuto vantaggioso e in linea con il presente Accordo.

IMPEGNO DELLE PARTI

Con l'auspicio di concorrere a migliorare il benessere dei propri cittadini, le Parti concordano in questa sede che le relative istituzioni locali - eventualmente affiancate da altri soggetti da loro individuati utili per il raggiungimento dell'obiettivo comune - porteranno avanti programmi di cooperazione nei settori sopra menzionati.

Il presente Accordo è base sulla quale le Parti possono decidere di sottoscrivere successivi Accordi e Programmi di Cooperazione.

SCAMBIO DI DELEGAZIONI

Entrambe le Città, come parte dei loro programmi di sviluppo e integrazione, inviteranno i rappresentanti delle rispettive realtà cittadine affinché elaborino programmi e progetti che incrementino gli scambi.

I temi degli incontri, i programmi delle permanenze, i tempi delle visite e la composizione delle delegazioni saranno definiti e concordati dalle Parti anticipatamente e di volta in volta, attraverso gli uffici responsabili delle relazioni internazionali.

Lo scambio delle delegazioni si effettua alle condizioni adottate nella pratica internazionale:

- la Parte che accoglie la delegazione sostiene i costi relativi alla permanenza degli ospiti (alloggio, pasti, trasporti locali, interpretariato);
- la Parte che invia la delegazione, sostiene il costo del viaggio di andata e ritorno.

Le Parti, operano affinché ogni incontro organizzato, stabilisca contatti diretti tra corrispondenti strutture e organizzazioni.

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Le Parti convengono che le funzioni di coordinamento saranno assunte dal Dipartimento per la Cooperazione Internazionale, per conto della Città di Kharkiv, e dal Settore Promozione della Città, Turismo e City Branding per conto del Comune di Genova.

SCADENZA

Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente accordo cesserà la sua validità sei mesi dopo che una delle parti avrà ricevuto informazione scritta con la quale l'altra parte comunica la volontà di interromperne la validità.

In conformità con le dichiarazioni di cui sopra, il presente documento è stato compilato in lingua italiana e in lingua ucraina, entrambi i testi sono identici ed hanno uguale valore.

Genova, 13 dicembre 2012

Comune di Genova

Assessore alla Cultura e al Turismo

Carla SIBILLA

Comune di Kharkiv

Assessore alle Attività
per lo Sviluppo della Città
Igor TEREKHOV